

**SOCI**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**GERMANO ROSSI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ASSOCIATI**

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

**DANIELA GABURA**  
Dottore Commercialista

**FRANCESCA SANTINI**  
Consulente del Lavoro

**SARA MAGNANI**  
Dottore Commercialista

**LIZE PRENDUSHI**  
Avvocato

**SARA FELISA**  
Avvocato

**MASSIMO DELLI**  
Consulente del Lavoro

**CONTATTI**

**PARMA, 43121**  
Stradello Marche n.6,  
Tel.+39 0521 237578

**LANGHIRANO, 43013**  
Via XX Settembre n.6,  
Tel.+39 0521 853 989

Mail: [info@studiofurlotti.it](mailto:info@studiofurlotti.it)  
Sito: [www.studiofurlotti.it](http://www.studiofurlotti.it)

**OGGETTO: Regime PEX per le quote acquisite ante 2026**

**Premessa**

La legge di bilancio 2026 ha introdotto una significativa restrizione al regime PEX e alla tassazione dei dividendi. Il beneficio dell'esclusione del 95% dalla base imponibile Ires è ora condizionato al possesso di una quota superiore al 5% o a un valore fiscale di almeno 500.000 euro.

I nuovi requisiti si applicano agli acquisti di partecipazioni effettuati dal 1° gennaio 2026 e ai dividendi deliberati dalla medesima data. Tale nuovo assetto impone alle società una revisione strategica della gestione dei propri *asset* in portafoglio.

**Interpretazione della decorrenza e clausola di salvaguardia**

La norma garantisce una salvaguardia agli investimenti pregressi: l'imponibilità integrale colpirebbe solo gli acquisti post-2026, preservando la PEX per le partecipazioni preesistenti.

Inoltre, per gestire gli acquisti plurimi e stratificati nel tempo, è stato introdotto il criterio FIFO: in caso di dismissioni parziali, si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in epoche più remote.

**Valutazione della struttura**

La necessità di una riorganizzazione dipende dalla strategia di monetizzazione degli *asset* adottata dalla società. L'intervento risulta superfluo qualora si preveda il solo realizzo di plusvalenze su partecipazioni storiche (pre-2026), per le quali il regime PEX rimane garantito. Diversamente, in presenza di flussi costanti di dividendi, l'aggravio impositivo suggerisce una revisione strutturale volta a preservare la redditività dell'investimento.

**Alternative di riorganizzazione**

Una prima opzione consiste nell'attribuzione delle partecipazioni al socio persona fisica, tramite assegnazione o cessione, che consente di assoggettare i futuri dividendi all'imposta sostitutiva del 26%. L'operazione comporta tuttavia costi immediati, quali l'imposizione Ires sulla plusvalenza realizzata dalla holding e un potenziale carico fiscale in capo al socio qualora il valore normale dell'*asset* ecceda il suo costo fiscalmente riconosciuto.

In alternativa, il conferimento in una nuova società consente di rivalutare la partecipazione al valore normale. Se tale valore supera i 500.000 euro, i dividendi possono essere esclusi dalla tassazione ordinaria, nonostante un'imposizione anticipata sulla plusvalenza (ridotta grazie alla PEX per acquisti pre-2026) e un ulteriore prelievo dell'1,2% sui flussi distribuiti. Tutte le operazioni richiedono comunque una verifica caso per caso per scongiurare potenziali profili di abuso del diritto.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Annalisa Ghillani